

A.C. n. 2679-bis

**“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilità 2015)”**

*(Testo risultante dallo stralcio disposto ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento
della Camera dei Deputati)*

**Audizione di Aldo Minucci
Presidente ANIA**

Commissioni riunite

**V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione)
CAMERA DEI DEPUTATI**

e

**5a Commissione (Programmazione economica, bilancio)
SENATO DELLA REPUBBLICA**

Roma, 3 novembre 2014

Signori Presidenti, Onorevoli Deputati e Senatori, desideriamo ringraziarVi per aver voluto invitare l'Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici a svolgere le proprie valutazioni nell'ambito dei lavori sull'esame del disegno di legge di stabilità 2015.

CONSIDERAZIONI GENERALI

L'ANIA condivide e supporta la decisione del Governo di rallentare il percorso di avvicinamento agli obiettivi europei di medio termine, confermando però l'impegno a mantenere il disavanzo entro il 3 per cento del PIL. La priorità assoluta della politica economica è uscire dalla recessione che ormai dura ininterrottamente da tre anni.

Per tornare a far crescere l'economia e l'occupazione è fondamentale ridurre strutturalmente il carico fiscale su lavoratori e imprese. Le due principali misure della manovra, ossia la conferma del bonus di 80 euro (9,5 miliardi) e la deducibilità del costo del lavoro dall'imponibile IRAP (2,7 miliardi nel 2015) assieme con la decontribuzione per le assunzioni a tempo indeterminato (1,9 miliardi) vanno nella giusta direzione. Il bonus di 80 euro e la decontribuzione andrebbero, peraltro, rese strutturali per favorire, da un lato, un significativo aumento dei consumi e, dall'altro, un aumento dell'occupazione a tempo indeterminato.

A nostro avviso è opportuno che le misure espansive siano coperte con un coerente piano di riduzione delle spese. È oltremodo importante che questo piano sia condiviso dai cittadini in un disegno complessivo di contrasto all'evasione, di eliminazione degli sprechi e di riforma dell'intervento dello Stato nell'economia.

Sul fronte delle coperture della manovra, le maggiori entrate conseguono dall'incremento del gettito derivante da misure antielusione e nuove previsioni in materia fiscale (5 miliardi), alcune delle quali finalizzate al contrasto dell'evasione. Risparmi si otterranno dai tagli alla spesa dei ministeri (2 miliardi) e dai trasferimenti alle regioni (3,5 miliardi) e alle province (1 miliardo).

L'ANIA condivide l'impianto generale della manovra che abbina misure espansive a tagli di spesa. Andrebbe anche rafforzata l'enfasi sulle privatizzazioni (nella lettera inviata alla UE esse sono previste nella misura di 11 miliardi all'anno per i prossimi tre anni senza però effetti diretti sull'indebitamento ma solo sul debito) e, soprattutto, al fine di dare maggior credibilità all'azione di *spending review*, la riduzione delle spese dovrebbe essere inquadrata in un piano organico di ridisegno del ruolo dello Stato, con particolare riguardo il comparto del welfare. Inoltre, si potrebbero accompagnare i tagli di spesa con incentivi agli investimenti privati nell'economia italiana, con particolare riferimento a quelli diretti alla realizzazione di opere infrastrutturali.

Con riferimento specifico al nostro settore, nella manovra sono presenti due disposizioni – l'aumento della tassazione a carico dei fondi pensione e l'introduzione dell'imponibilità ad IRPEF dei capitali corrisposti nell'ambito di polizze sulla vita – sulle quali l'Associazione esprime una valutazione fortemente negativa. Sono misure che penalizzano le scelte compiute dai lavoratori e dagli assicurati, in un'ottica di lungo termine, per garantirsi un tenore di vita dignitosa dopo aver lasciato il lavoro e proteggere la famiglia in caso di morte.

Si tratta di un risparmio che non può in nessun modo essere considerato come una rendita e non è certamente caratterizzato da alcun intento speculativo: esso meriterebbe, pertanto, di continuare a beneficiare di un trattamento fiscale agevolato.

Considerando che queste due misure si combinano con la possibilità di anticipare a richiesta l'erogazione del TFR maturando si delinea un quadro che non può non destare qualche preoccupazione. La motivazione alla base del provvedimento è che, determinando un aumento della capacità di spesa delle famiglie, da questo derivi una crescita dei consumi e, quindi, la ripartenza del ciclo economico. La motivazione appare di per sé positiva ma può dare origine a un messaggio diverso: sacrificare il risparmio orientato al futuro a favore di possibili maggiori consumi attuali.

A nostro avviso, rischia di essere una proposta debole sul piano culturale e discutibile su quello economico. La misura risulta in piena contraddizione con il quadro di incentivi costruiti negli ultimi due decenni per favorire la previdenza integrativa a fronte di una riduzione delle prestazioni del primo pilastro. Tra l'altro finisce per penalizzare ulteriormente le nuove generazioni che sarebbero private di un quadro di sufficienti garanzie per il loro futuro. Se, come crediamo, è l'incertezza a paralizzare l'attuale capacità di spesa e di investimento, le misure indicate dal governo rafforzano e non attenuano questo vincolo.

È, altresì, discutibile sotto il profilo economico. Le risorse impiegate nel risparmio previdenziale da parte degli intermediari istituzionali, primi tra tutti gli assicuratori, si convertono in investimenti che in prevalenza affluiscono allo Stato sotto forma di titoli pubblici, ma non solo. Servono a finanziare progetti di crescita produttiva, prestiti alle imprese, l'ammodernamento delle reti infrastrutturali del Paese. È anch'esso un modo per incrementare la domanda interna. L'aspetto decisivo, in questo percorso virtuoso, è far sì che queste risorse siano impiegate, in tempi ragionevoli, con vantaggi certi per l'intera comunità nazionale.

La rimanente parte di questo documento è divisa in tre sezioni. La prima analizza le misure fiscali di diretto interesse del settore assicurativo, la seconda quelle in tema di lavoro che, ovviamente, interessano le nostre imprese in quanto datori di lavoro e la terza tratta alcuni temi che potrebbero qualificare la manovra nel senso da noi già auspicato.

1) MISURE FISCALI DI INTERESSE PER IL SETTORE ASSICURATIVO

Il d.d.l. Stabilità in commento contempla due misure di carattere fiscale di specifico interesse del settore.

A. Innalzamento dell'aliquota di tassazione sui rendimenti netti delle gestioni annuali delle forme di previdenza complementare.

L'articolo 44, comma 1, dispone, a partire dal periodo d'imposta 2015, l'innalzamento dall'11%¹ al 20% dell'aliquota di tassazione del rendimento netto maturato su base annuale dalle gestioni dei fondi pensione.

Viene, inoltre, stabilito che qualora nelle gestioni dei fondi pensione siano compresi titoli del debito pubblico italiani od esteri ed equiparati, la base imponibile da assoggettare a tassazione sia proporzionalmente ridotta in modo da garantire che la quota parte del rendimento ascrivibile ai predetti titoli sia tassata al 12,50%, come avverrebbe ordinariamente in caso di detenzione diretta degli stessi.

La misura va collocata nel contesto del difficile sviluppo della previdenza complementare, che pur avendo compiuto negli ultimi anni indubbi progressi, rimane ancora lontano dall'aver risolto il problema di dotare il Paese di un significativo pilastro pensionistico complementare. Infatti, larga parte dei lavoratori è ancora priva di una forma previdenziale e le classi più bisognose di strumenti di previdenza complementare – i giovani e le donne – rimangono su tassi di adesione modesti. Mancano inoltre all'appello i lavoratori delle piccole e medie imprese, i lavoratori pubblici e la maggioranza dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti. A ciò si aggiunga che, quale conseguenza della crisi degli ultimi anni, un numero particolarmente significativo di lavoratori iscritti a forme pensionistiche complementari ha sospeso i versamenti e, pertanto, ha cessato di alimentare l'accumulo dei contributi (all'incirca 1,4 milioni di soggetti su un totale di circa 6,4 milioni di iscritti²).

Si valuta, pertanto, la misura in modo fortemente negativo, dal momento che dà luogo ad un'evidente penalizzazione della scelta previdenziale, sconfessando il "patto" all'epoca stipulato dallo Stato con i lavoratori e i cittadini che hanno scelto di aderire a tali forme pensionistiche anche sulla base delle campagne istituzionali di sensibilizzazione e delle incentivazioni fiscali riconosciute che verrebbero ora ridimensionate in maniera significativa.

¹ Come noto, per il solo periodo d'imposta 2014 l'aliquota in esame è stata fissata all'11,50% ad opera del D.L. n. 66/2014.

² Dati tratti dalla "Relazione annuale 2013" della COVIP e da "La previdenza complementare. Principali dati statistici - Secondo trimestre 2014" a cura della medesima Commissione di vigilanza.

L'intervento, inoltre, mina la fiducia di coloro che sono ancora chiamati a dotarsi di una pensione supplementare.

Negli altri Paesi dell'UE i rendimenti delle gestioni pensionistiche complementari sono del tutto esenti da tassazione. Più in dettaglio, la fiscalità della previdenza complementare è generalmente strutturata secondo il sistema c.d. "E.E.T." (Esenzione per i contributi versati, Esenzione per il rendimento degli investimenti realizzato in fase di accumulazione, Tassazione delle prestazioni pensionistiche), in base al quale la tassazione interviene solo all'atto dell'erogazione del trattamento pensionistico.

Tali sistemi incoraggiano l'adesione ai fondi pensione grazie al rinvio del pagamento dell'imposta sui contributi versati e sembrano essere maggiormente in linea con le esigenze legate all'invecchiamento demografico, poiché riducono le entrate fiscali attuali, aumentando quelle future, quando l'indice di dipendenza demografica sarà molto più sfavorevole.

In Italia, al contrario, la fiscalità delle forme pensionistiche complementari segue il sistema c.d. "E.T.T." nell'ambito del quale la tassazione opera non solo in fase di liquidazione finale della prestazione pensionistica, ma anche *medio tempore* sotto forma di prelievo sui rendimenti maturati³ di anno in anno.

Anziché avvicinarsi alle scelte compiute da altri Stati, l'aumento - di fatto, prossimo al raddoppio - dell'aliquota di tassazione ha l'effetto di spingere il nostro Paese nella direzione opposta.

Noi auspichiamo che il Legislatore modifichi radicalmente le previsioni recate dal Disegno di legge in commento, **portando la tassazione dei rendimenti dei fondi pensione in linea con quella agevolata tradizionalmente vigente in favore dei titoli di Stato, ossia al 12,50 per cento.**

³ La tassazione del risultato di gestione *maturato* su base annuale dalle forme pensionistiche complementari costituisce, peraltro, un *unicum* nel panorama nazionale, atteso che per le altre forme di investimento collettivo del risparmio il prelievo avviene direttamente in capo ai partecipanti ai fondi al momento della percezione dei proventi. A far data dal 1° luglio 2011, come noto, anche la tassazione dei risultati di gestione degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di diritto italiano ha abbandonato il criterio del "maturato" in favore del criterio del "realizzato", secondo quanto disposto dal decreto-legge n. 225/2010.

B. Abrogazione dell'esonero da tassazione, ai fini IRPEF, della componente finanziaria dei capitali caso morte corrisposti ai beneficiari di contratti di assicurazione sulla vita non esclusivamente stipulati a copertura del rischio di premorienza.

Relativamente ai contratti assicurativi sulla vita, l'**articolo 44, comma 28**, interviene attenuando la previsione di non imponibilità ad IRPEF tradizionalmente esistente in favore del capitale corrisposto in caso di premorienza.

Viene, più precisamente, stabilito che – per i proventi *corrisposti* a partire dal 1° gennaio 2015 (art. 44, comma 29) – l'esenzione IRPEF opera esclusivamente per *“i capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico”*.

Da ciò discende che:

- nel caso di polizze temporanee caso morte (che coprono esclusivamente il rischio di premorienza), il regime di esenzione IRPEF permane inalterato;
- nel caso di polizze di ramo I e ramo III caratterizzate anche da contenuto finanziario⁴, in caso di premorienza dell'assicurato l'esenzione IRPEF permane limitatamente alla quota di capitale liquidato corrispondente alla copertura del rischio demografico. La quota di capitale espressione della componente finanziaria della polizza sarà, invece, tassata al 26%⁵ con le regole ordinariamente applicabili (*i.e.* base imponibile corrispondente alla differenza tra la suddetta quota di capitale “finanziario” e la somma dei premi versati).

La misura non è condivisibile, perché penalizza le decisioni dei cittadini orientate a proteggere, in un'ottica di lungo periodo, le esigenze della famiglia in caso di decesso dell'assicurato.

La stessa Amministrazione finanziaria aveva, sin dal 2001, riconosciuto il “ruolo assorbente” dell'evento morte quale presupposto in grado *ex se* di determinare l'esonero dall'IRPEF, riconoscendo che *“se l'evento che determina l'erogazione della prestazione è la morte, l'intero ammontare delle somme corrisposte non è soggetto a tassazione, indipendentemente dalla detrazione dei premi”*⁶.

Tale pronunciamento, peraltro, ribadiva il fondamento generale alla base del trattamento fiscale delle prestazioni erogate, secondo il quale le somme

⁴ Ad esclusione, in ogni caso, delle forme pensionistiche complementari.

⁵ Nel caso in cui negli attivi sottostanti le polizze in questione siano ricompresi titoli del debito pubblico italiani e/o esteri ed equiparati la quota parte del complessivo rendimento ascrivibile a detti titoli sconta la tassazione con l'aliquota del 12,50%.

⁶ Cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate 20 marzo 2001, n. 29/E, par. 1.3..

corrisposte a seguito di morte, invalidità permanente o perdita di autosufficienza hanno natura risarcitoria a fronte di eventi che inavvertitamente colpiscono la vita dell'assicurato, risultando incerto se o, nel caso del decesso, quando essi verranno a verificarsi. Le somme finalizzate a proteggere dalle situazioni conseguenti a tali eventi i beneficiari designati – tipicamente persone la cui sussistenza o il cui tenore di vita sono strettamente legati alla altrui capacità di guadagno – non dovrebbero costituire reddito né, di conseguenza, essere soggette a tassazione.

Auspichiamo pertanto l'abolizione di questa previsione.

2) MISURE IN TEMA DI LAVORO

Venendo alle misure in materia di lavoro, commentiamo in particolare:

- a) La deducibilità, ai fini IRAP, della componente riferita al costo del lavoro del personale dipendente con contratto a tempo indeterminato
- b) La decontribuzione delle assunzioni a tempo indeterminato
- c) Le disposizioni relative all'erogazione anticipata del TFR in busta paga
- d) La riduzione dei fondi destinati alla formazione continua

In generale, esprimiamo un giudizio positivo sulle disposizioni volte a favorire l'inserimento e il reinserimento di soggetti privi di occupazione nel mondo del lavoro, attraverso significativi sgravi fiscali e contributivi a favore delle imprese che assumano con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Dobbiamo, però, rimarcare le nostre già evidenziate preoccupazioni sulla misura del TFR in busta paga e la contrarietà sulla riduzione dei fondi per la formazione.

a) **L'articolo 5** stabilisce la riduzione della base imponibile IRAP in misura pari al costo del lavoro del personale assunto a tempo indeterminato.

Contestualmente viene disposta l'abrogazione della riduzione delle aliquote nominali IRAP stabilita dal D.L. n. 66/2014 che per il settore assicurativo aveva ridotto l'aliquota dal 5,90% al 5,30% (di fatto tale abbattimento di aliquota non ha avuto concreta applicazione).

Nel complesso, la misura, da lungo tempo richiesta dalla generalità del comparto produttivo, è da accogliere con favore, dal momento che determinerà un alleggerimento del carico fiscale per le imprese, incentivando l'utilizzo del fattore lavoro.

b) Con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015, **l'articolo 12** riconosce ai datori di lavoro privati, per un massimo di tre anni, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, nel limite massimo di 8.060 euro annui.

Si tratta di una misura che riteniamo possa concretamente favorire una ripresa dell'occupazione e che auspichiamo venga resa strutturale o almeno che sia confermata per ulteriori 2-3 anni.

Tale considerazione è anche collegata alla circostanza che, contestualmente, viene prevista l'abrogazione (in via strutturale) dei benefici contributivi stabiliti dall'art. 8, comma 9, della Legge 29 dicembre 1990, n. 407, a suo tempo introdotti nei casi di assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario d'integrazione salariale da un analogo periodo di tempo.

c) **L'articolo 6** stabilisce la possibilità (in relazione al periodo decorrente dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018) per i lavoratori dipendenti del settore privato di richiedere l'erogazione anticipata in busta paga del TFR maturando, che la norma qualifica quale "parte integrativa della retribuzione", con assoggettamento ad IRPEF in via ordinaria (e conseguente esclusione del regime di tassazione in via separata). Il Ddl prevede anche – a partire dal 1° gennaio 2015 – l'aumento dall'11% al 17% dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione annuale del TFR.

Sulla base delle considerazioni già espresse in apertura **sottoponiamo all'attenzione del Parlamento l'opportunità di rendere revocabile alla fine di ciascun anno di sperimentazione l'opzione espressa dal dipendente in merito all'anticipazione in busta paga del TFR e di allineare la tassazione della relativa rivalutazione annuale a quella vigente per i rendimenti dei titoli di Stato (12,50%).**

d) **L'articolo 45, comma 7**, prevede prelievi di rilevante entità dalle somme destinate ai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua (20 milioni per il 2015 e 120 dal 2016 in poi).

Questa misura segue quelle intervenute per la copertura delle esigenze di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga (circa 240 milioni nel 2013 e 93 nel 2014).

Sembra quindi consolidarsi da parte del legislatore l'orientamento di considerare le risorse da destinare alla formazione come riserva dalla quale attingere, tramite "prelievi forzosi", per esigenze di diversa natura.

Tale orientamento:

- è da contrastare perché risulta essere poco lungimirante in quanto si distolgono importanti risorse dalle politiche attive del lavoro;
- risulta incoerente rispetto a quanto più volte riaffermato in sede comunitaria relativamente all'importanza ed al ruolo fondamentale che svolge la formazione per il buon funzionamento del mercato del lavoro nei Paesi membri.

Al riguardo occorre considerare che il legislatore, con l'art. 118 della L. n. 388/2000, ha istituito i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua quali enti bilaterali, al fine di promuovere e co-finanziare la formazione continua dei lavoratori dipendenti, in un'ottica di competitività delle imprese e di garanzia di occupabilità dei lavoratori stessi.

Dopo un periodo iniziale di incertezza circa la qualificazione giuridica di detti Fondi, il Consiglio di Stato, con il parere n. 1095/2011, ha affermato la natura privatistica delle risorse gestite dai Fondi⁷. Tale autorevole orientamento rappresenta un ulteriore elemento di criticità in relazione all'intervento di prelievo forzoso che, in aggiunta ai rilievi di opportunità sopra ricordati, trasforma di fatto una spesa delle imprese finalizzata a favorire l'occupazione e la formazione dei lavoratori, in un ulteriore prelievo fiscale. **Ne derivano, conseguentemente, dubbi sulla legittimità della misura.**

3) PROPOSTE DI ULTERIORI MISURE

Prima di concludere la nostra esposizione vorremmo cogliere questa occasione per porre brevemente all'attenzione del Parlamento tre questioni che riteniamo assai rilevanti ai fini della legge di stabilità.

Si tratta dei temi afferenti alla:

- i) previsione di incentivi per i risparmiatori che destinano risorse per gli investimenti a lungo termine nell'economia italiana;

⁷ In particolare, il Consiglio di Stato ha precisato che "...tanto l'origine, quanto la destinazione e le modalità di gestione dei finanziamenti sono di natura privata, e sarebbe una palese forzatura inferire dal meccanismo del prelievo e dalle finalità di generica rilevanza pubblica degli interessi la loro natura di contributi a carico della finanza pubblica".

- ii) ii) riduzione dei costi per il sistema sanitario nazionale che potrebbero derivare da una ridefinizione della responsabilità dei medici e dall'approvazione delle tabelle per il risarcimento dei danni;
- iii) iii) creazione di un sistema pubblico-privato per la difesa del territorio e la protezione delle abitazioni private.

i) Istituzione dei piani di risparmio individuali

Al fine di stimolare investimenti di lungo periodo nell'economia italiana da parte dei risparmiatori, sarebbe positivo non solo continuare a sostenere i vantaggi fiscali tradizionalmente previsti per le forme di previdenza complementare, ma anche introdurre nuove forme di incentivazione all'acquisto di "piani di risparmio di lungo termine"⁸ che investano una parte significativa delle loro disponibilità nell'economia reale, in analogia con esperienze condotte in altri paesi come la Francia.

A tal fine, per detti piani risulterebbe congruo individuare l'investimento di "lungo termine" in quello detenuto, ininterrottamente, per un periodo non inferiore a cinque anni. In tal modo si otterrebbe il duplice beneficio di sostenere la diffusione di forme di risparmio a lungo termine, destinandone al contempo una quota dei flussi finanziari a sostegno delle piccole e medie imprese italiane o per finanziare investimenti quali quelli in infrastrutture.

A nostro avviso, nell'interesse generale del Paese, sarebbe opportuno allineare la tassazione dei rendimenti delle forme previdenziali e dei "piani di risparmio di lungo termine" alla tassazione prevista per i titoli di Stato, ossia al 12,50 per cento, escludendo quindi i "piani di risparmio a lungo termine" dall'applicazione dell'aliquota ordinaria di tassazione (26 per cento, dal 1° luglio scorso) sui redditi di natura finanziaria.

ii) Risparmi di costi per la sanità pubblica

La sanità è una delle voci più importanti del bilancio pubblico e in questo ambito la somma dei costi derivanti dai risarcimenti alle vittime di casi di *malpractice* medica e dal fenomeno della cosiddetta "medicina difensiva", ossia il ricorso spropositato a farmaci, accertamenti diagnostici e ricoveri al solo scopo di escludere ogni possibile responsabilità medica, si aggirerebbe, secondo alcune stime, attorno al 10% del totale della spesa (nel complesso 15 miliardi di euro

⁸ Si ricorda che tali piani erano stati introdotti dal decreto-legge n. 138/2011 (di riforma della tassazione delle rendite finanziarie) e agevolati con la previsione della tassazione con la medesima aliquota (12,50%) prevista per i rendimenti dei titoli di Stato. Peraltro, detti piani non sono divenuti effettivamente operativi per mancanza di una specifica disciplina attuativa che ne definisse compiutamente caratteri e modalità di funzionamento. Il successivo provvedimento di riforma del sistema di tassazione delle rendite (decreto-legge n. 66/2014) non ha, tuttavia, confermato la presenza dei piani di risparmio di lungo termine tra gli strumenti finanziari ammessi a fruire del beneficio dell'aliquota di tassazione ridotta.

l'anno). Appare evidente, pertanto, che un intervento in questo campo avrebbe un'ampia potenzialità di impatto positivo sui costi del Servizio Sanitario Nazionale.

Per ridurre significativamente i costi della medicina difensiva, oltre che i costi diretti e indiretti derivanti dal risarcimento dei casi di *malpractice*, occorre 1) ridefinire la responsabilità dei medici e del personale sanitario; 2) approvare le tabelle per il risarcimento del danno biologico.

1) Con riferimento alla definizione della responsabilità dei medici si tratta di invertire l'onere della prova a carico del presunto danneggiato. Questa impostazione è coerente con la recentissima sentenza del Tribunale di Milano del 17 luglio 2014, che ribalta l'orientamento fin qui seguito dalla giurisprudenza.

Per risolvere una volta per tutte il problema, pare necessario e sufficiente introdurre nell'ordinamento una norma in cui si chiarisca che l'esercente le professioni sanitarie che sia collaboratore di una struttura sanitaria, pubblica o privata (come del resto qualsiasi altro collaboratore), non risponde a titolo contrattuale.

2) L'approvazione della tabella unica sul risarcimento del danno da lesioni macropermanenti (prevista dall'art. 138 del Codice delle Assicurazioni Private e richiamata dal Decreto Balduzzi, anche ai fini del risarcimento del danno coperto da assicurazione RC medica) permetterebbe di dare certezza, anche nel tempo, dell'ammontare del risarcimento sia al danneggiato sia alle strutture sanitarie responsabili. Ciò si tramuterebbe in una riduzione del costo del risarcimento per le strutture che si "auto-assicurano" o del costo delle polizze per quelle assicurate. Inoltre, l'approvazione della tabella avrebbe il vantaggio di ridurre di circa il 3% il costo delle polizze rc auto.

iii) Difesa del territorio e protezione delle abitazioni private

Le calamità naturali rappresentano, in Italia, un rischio estremamente significativo. Negli ultimi dieci anni lo Stato italiano ha sostenuto, mediamente, costi annui pari a circa 3,3 miliardi di euro per il risarcimento dei danni catastrofali. Costi coperti attraverso il ricorso alla fiscalità generale, con interventi normativi deliberati dopo il verificarsi degli eventi.

Quello delle calamità naturali non è, ovviamente, un problema solo italiano. Tutti i maggiori Paesi esteri – dagli Stati Uniti al Giappone, dalla Spagna alla Francia – si sono da tempo organizzati per gestire con efficienza il rischio catastrofale, adottando sistemi basati su una organica e predefinita

collaborazione fra pubblico e privato che ripartisce chiaramente fra Stato e assicuratori la responsabilità del risarcimento in caso di sinistro.

In Italia, invece, su questo tema continuano a prevalere le posizioni preconcepite, come quelle che portano ad assimilare l'assicurazione catastrofale a una nuova tassa sulla casa. In realtà, la diffusione dell'assicurazione introdurrebbe importanti elementi di efficienza e pianificazione della spesa per il ristoro dei danni.

Su questo tema il settore assicurativo ha sempre offerto massima disponibilità a collaborare con le Istituzioni per disegnare un sistema adatto al nostro Paese, anche sulla scorta delle migliori esperienze internazionali. Con un attento disegno di un sistema assicurativo e con una spesa ragionevolmente contenuta, i proprietari delle abitazioni potrebbero contare su risarcimenti certi e tempestivi, anche grazie alla comprovata qualità professionale dei periti assicurativi, cui sarebbe affidato il processo di valutazione del danno.

Lo Stato, poi, beneficerebbe di una strutturale riduzione del costo dei risarcimenti attualmente a suo carico. Infine, considerato che il livello dei prezzi delle coperture sarebbe correlato alle misure di prevenzione adottate dai proprietari, verrebbe incentivata una progressiva riqualificazione del patrimonio edilizio almeno nelle zone a rischio elevato, con ricadute particolarmente positive sul tessuto economico e in termini di minori danni futuri.